

DECRETO 18 luglio 2006.

Interventi di protezione delle risorse acquatiche, relativi all'anno 2006.

**IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, che agli articoli 4, 14 e 14-bis stabilisce gli obiettivi d'intervento previsti per il settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153;

Visto il regolamento (CE) n. 1626/94 del 27 giugno 1994 del Consiglio, e successive modifiche, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo;

Visto il regolamento (CE) n. 2369/02 del 20 dicembre 2002 del Consiglio, recante modifica al regolamento (CE) n. 2792/99, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca, ed in particolare l'art. 12, paragrafo 6, relativo alla possibilità da parte degli Stati membri di varare misure di accompagnamento per i membri dell'equipaggio dei pescherecci interessati, finanziate a livello nazionale, per promuovere l'interruzione temporanea dell'attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche;

Vista la legge 23 dicembre 2004, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» che all'art. 1, comma 15, istituisce un fondo da ripartire delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese;

Visto l'elenco n. 3, allegato alla legge finanziaria sopra indicata, e il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, e la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);

Ravvisata l'opportunità di garantire un migliore equilibrio fra le risorse biologiche e l'attività di pesca attraverso un piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2006, elaborato in base al regolamento (CE) n. 2792/99;

Considerato che il piano di protezione suddetto si inserisce in una strategia complessiva sotto il profilo temporale e ambientale che prevede l'attuazione delle interruzioni tecniche della pesca a partire dal 2007 in via obbligatoria per tutti i mari presi in considerazione dal citato piano 2006;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura nelle sedute del 20 e del 27 giugno 2006;

Decreta:

Art. 1.

Piano di protezione delle risorse acquatiche

1. Gli interventi regolati dal presente decreto, relativi all'anno 2006:

a) fanno parte del piano triennale 2004-2006 per la protezione delle risorse acquatiche;

b) si inseriscono nell'ambito di politiche a sostegno della pesca responsabile attraverso misure progressive miranti a migliorare la sostenibilità dell'attività di pesca marittima;

c) prevedono la valutazione scientifica delle misure in questione al fine di verificarne l'efficacia.

Art. 2.

Interruzione temporanea della pesca per l'anno 2006

1. Le interruzioni temporanee della pesca di cui al presente decreto riguardano le navi autorizzate ai sistemi di pesca di seguito individuati, ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti.

2. Le regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna disciplinano, per le navi iscritte nei relativi compartimenti marittimi, ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, le interruzioni temporanee della pesca in conformità al presente decreto oppure in base alle rispettive legislazioni regionali e con le eventuali misure sociali di accompagnamento a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 3.

Modalità dell'esecuzione dell'interruzione temporanea obbligatoria delle navi abilitate alla pesca a strascico e volante

1. Per le navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Termoli, è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per ventisei giorni consecutivi dal 31 luglio al 25 agosto.

2. Per le navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Manfredonia a Bari, è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per ventisei giorni consecutivi dal 7 agosto al 1° settembre.

3. Per le navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi ad Imperia, è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per quattordici giorni consecutivi dal 4 settembre al 17 settembre. Tali imprese di pesca possono prolungare l'interruzione temporanea della pesca per ulteriori dodici giorni consecutivi qualora gli armatori che rap-

presentino almeno il 60% delle imbarcazioni iscritte nel medesimo compartimento producano entro il 4 settembre dichiarazione irrevocabile nella quale attestino la decisione di aderire all'interruzione temporanea per l'ulteriore periodo; la relativa sospensione è disposta entro il 15 settembre con ordinanza del Capo del compartimento marittimo, affissa all'albo della Capitaneria di porto e comunicata agli armatori interessati.

Art. 4.

Modalità di esecuzione

1. Per i periodi di interruzione temporanea di cui all'art. 3 sono corrisposte le misure sociali di cui al successivo art. 7. Tali misure non sono erogate nei casi in cui, per lo stesso titolo, l'interessato abbia ricevuto altra misura da parte delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici, fatta salva la possibilità di integrazione nella misura massima consentita a carico dei predetti enti pubblici.

2. Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca è fatto divieto di esercitare l'attività di pesca, nelle acque del compartimento in cui si attua la misura, anche alle navi da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati. La violazione del presente divieto è punita in base alla normativa vigente.

3. Le navi da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione scritta all'ufficio di iscrizione della nave entro cinque giorni precedenti l'interruzione ivi prevista e possono svolgere operazioni commerciali e tecniche nei porti di iscrizione o di base logistica.

4. Le navi abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico e/o volante, nonché quelle autorizzate al pesca-turismo possono optare, con rinuncia alle misure sociali di cui all'art. 7, per la continuazione, durante il periodo di interruzione obbligatorio, della pesca con gli altri sistemi, previo sbarco delle attrezzature per lo strascico e/o volante. A tal fine l'armatore deve dare comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al Capo del compartimento di iscrizione o all'autorità marittima del porto di base logistica. Effettuata l'opzione, le navi in questione possono riprendere ad operare a strascico e/o volante solo a partire dall'inizio della nona settimana dopo la conclusione del periodo di fermo cui avrebbero dovuto partecipare.

5. Le navi da pesca che effettuano la pesca mediterranea e dei gamberi di profondità nello Ionio, nel Tirreno e nel Canale di Sicilia, possono effettuare l'interruzione delle attività di pesca di cui all'art. 3 del presente decreto, in maniera cumulativa al termine della campagna di pesca dandone comunicazione alla Capitaneria di porto del luogo di iscrizione dell'unità stessa.

Art. 5.

Misure tecniche

1. Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, è vietata la pesca con il sistema a strascico e/o volante nei giorni di sabato, domenica e festivi. Con specifico provvedimento direttoriale è autorizzato, in deroga al suddetto principio, lo svolgimento dell'attività di pesca esclusivamente in coincidenza con le festività natalizie.

2. Non è consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle navi da pesca esercitanti il pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi ovvero apposizione dei sigilli da parte della autorità marittima.

4. Dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 ottobre 2006 è vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio la pesca a strascico e/o volante entro una distanza dalla costa inferiore alle 4 miglia ovvero con una profondità d'acqua inferiore a 60 metri.

Art. 6.

Misure tecniche successive all'interruzione temporanea

1. Il divieto di cui all'art. 4, comma 2, si applica a tutte le unità abilitate all'esercizio della pesca a strascico e/o volante anche per i dieci giorni feriali successivi al termine dell'interruzione ed è esteso, per otto settimane, nei compartimenti marittimi da Brindisi ad Imperia che hanno effettuato il periodo di fermo supplementare.

2. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, le unità iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Gallipoli che effettuano il fermo obbligatorio, autorizzate allo strascico e/o volante, osservano un ulteriore periodo di interruzione dell'attività tale da consentire un numero massimo di giorni operativi di pesca pari a trentadue nell'intero periodo.

Art. 7.

Misure sociali di accompagnamento alle interruzioni temporanee

1. Per l'interruzione temporanea, prevista all'art. 2 del presente decreto, sono corrisposte le misure sociali di accompagnamento, consistenti in:

a) erogazione diretta del minimo monetario garantito, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, a ciascun marittimo che risulti dal ruolino d'equipaggio imbarcato alla data di inizio dell'interruzione tecnica;

b) oneri previdenziali ed assistenziali, dovuti per i marittimi di cui alla precedente lettera a), da versare ai relativi istituti di previdenza ed assistenza.

2. Con separato decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente decreto, nonché le procedure di liquidazione delle misure sociali di cui al presente articolo.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 luglio 2006

Il Ministro: DE CASTRO

*Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4,
foglio n. 57*

06A08255

DECRETO 19 luglio 2006.

Modalità di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attività di pesca, per l'anno 2006.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del 18 luglio 2006 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante interventi di protezione delle risorse acquatiche nell'ambito di politiche a sostegno della pesca responsabile di cui al piano triennale 2004-2006, di seguito denominato «decreto»;

Considerata la necessità di fissare le modalità di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attività di pesca a strascico e/o volante al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano di protezione delle risorse acquatiche elaborato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 2369/02;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura nelle sedute del 20 e 27 giugno 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Entro il giorno di inizio dell'interruzione temporanea, effettuata secondo le disposizioni del decreto, devono essere depositati presso gli uffici marittimi, a cura dell'armatore, i documenti di bordo dell'unità che effettua l'interruzione e, per quelle unità per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.

2. La predetta consegna equivale come domanda per la corresponsione delle misure sociali di accompagnamento di cui all'art. 7 del decreto.

3. Entro tre giorni dall'inizio dell'interruzione temporanea, per le unità dislocate in un porto diverso da quello di iscrizione, l'autorità marittima presso il cui ufficio sono stati depositati i documenti di bordo, comunica all'ufficio marittimo d'iscrizione gli estremi di individuazione dell'unità e la data di inizio dell'interruzione temporanea.

4. Al termine del periodo di interruzione temporanea, l'autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione stessa, rilascia, per ciascuna unità, un'attestazione predisposta secondo lo schema in allegato A, da cui risulti il periodo di interruzione effettuato.

Art. 2.

1. Effettuata la consegna dei documenti di bordo, di cui all'art. 1, l'unità può essere trasferita in altro porto, per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché l'effettuazione di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'ufficio marittimo presso il quale è iniziata l'interruzione temporanea.

2. L'autorizzazione al trasferimento è rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite le operazioni.

3. L'unità, posta in disarmo per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria in data antecedente l'inizio dell'interruzione e che permane in stato di disarmo durante il periodo d'interruzione, non è ammessa alle misure sociali di accompagnamento di cui al decreto.

Art. 3.

1. Per usufruire dell'opzione di cui all'art. 4, comma 4 del decreto, l'armatore deve presentare, contestualmente alla comunicazione al Capo del compartimento di iscrizione o all'autorità marittima del porto di base logistica, apposita autocertificazione attestante l'avvenuto sbarco delle reti per l'esercizio dell'attività a strascico e/o volante.

2. L'autorità marittima competente procede, entro sette giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1, al sigillo delle attrezzature sbarcate.

3. L'opzione di cui al precedente comma 1 comporta la mancata ammissione alle misure sociali di accompagnamento previste dal decreto.